

**Causa C-288/23 [El Baheer] <sup>1</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 maggio 2023

**Giudice del rinvio:**

Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

2 maggio 2023

**Ricorrente:**

HE

**Resistente:**

Repubblica federale di Germania

**Oggetto del procedimento principale**

Domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o, in subordine, dichiarazione dell'esistenza di un divieto nazionale di allontanamento.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 604/2013, dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 13 della direttiva 2011/95, dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2013/32, nonché dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, fondamento giuridico: articolo 267 TFUE.

<sup>1</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso in cui uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile alla luce del riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro, poiché le condizioni di vita in tale Stato membro esporrebbero il richiedente a un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta, l'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013, l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e l'articolo 13 della direttiva 2011/95/UE, nonché l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE debbano essere interpretati nel senso che la circostanza che lo status di rifugiato sia già stato riconosciuto impedisce allo Stato membro di sottoporre a un esame dall'esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata e impone allo stesso di accordare al richiedente lo status di rifugiato senza verificare l'esistenza dei requisiti sostanziali di tale protezione.
- 2) Qualora si risponda alla prima questione dichiarando che lo Stato membro non è vincolato dallo status di rifugiato già concesso in un altro Stato membro e che lo Stato membro deve sottoporre a un esame dall'esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata:

Se l'esistenza, nello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, di circostanze che esporrebbero il richiedente al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta escluda l'obbligo del richiedente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, con la conseguenza che lo Stato membro può, senza la prescrizione preventiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE, adottare una decisione di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, verso il paese di origine del richiedente.

Se a tale riguardo si debbano valutare, in modo isolato, le circostanze esistenti nello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato, ossia se si debba applicare il criterio che si applicherebbe a una decisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, o se si possa tenere conto del fatto che, a seguito dell'esame dall'esito aperto effettuato dallo Stato membro, il richiedente non ottenga uno status di protezione in tale Stato membro e possa quindi scegliere se ritornare nell'altro Stato membro che gli ha concesso lo status di rifugiato o nel suo paese di origine.

- 3) Qualora si risponda alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il richiedente deve, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato:

Se sia possibile adottare la prescrizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato e la decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, in un'unica decisione amministrativa.

- 4) Qualora si risponda alla seconda questione dichiarando che il richiedente non deve, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115/CE, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato:

Se il principio di «non refoulement» (articoli 18, 19, paragrafo 2, della Carta, articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE) osta a una decisione di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, verso il paese di origine del richiedente, qualora un altro Stato abbia riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato, ma lo Stato membro in cui egli si trova al momento e in cui ha presentato domanda di asilo giunga alla conclusione, nell'ambito di un esame dall'esito aperto, che al richiedente non può essere concesso uno status di protezione.

- 5) Qualora si risponda alla quarta questione dichiarando che il principio di «non refoulement» osta a una decisione di rimpatrio:

Se il principio di «non refoulement» (articoli 18, 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE) debba essere esaminato già al momento dell'adozione della decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, con la conseguenza che non può essere adottata alcuna decisione di rimpatrio, o se debba essere obbligatoriamente adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva e l'allontanamento debba essere quindi rinviato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115/CE.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate**

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), articoli 4, 18, 19, paragrafo 2

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (in prosieguo: il «regolamento n. 604/2013»), articolo 3

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in prosieguo: la «direttiva 2008/115»), articoli 5, 6, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 1

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (in prosieguo: la «direttiva 2011/95»), articoli 4, 13, 21

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (in prosieguo: la «direttiva 2013/32»), articoli 10, 33, paragrafo 2

## **Disposizioni nazionali richiamate**

Costituzione tedesca, articolo 16a

Asylgesetz (legge sul diritto di asilo; in prosieguo: l'«AsylG»): articolo 1 («Ambito di applicazione»), paragrafo 1, punto 2, articolo 3 («Riconoscimento dello status di rifugiato»), paragrafi 1, 3 e 4, articolo 4 («Protezione sussidiaria»), paragrafo 1, articolo 29 («Domande inammissibili»), paragrafo 1, punto 2, articolo 34 («Ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento»), paragrafo 1, prima frase

Aufenthaltsgesetz (legge in materia di soggiorno degli stranieri; in prosieguo: l'«AufenthG»): articolo 50 («Obbligo di lasciare il territorio»), paragrafo 3, articolo 59 («Ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento»), paragrafo 1, prima frase, articolo 60 («Divieto di allontanamento»), paragrafi 1, 5 e 7, articolo 60a [«Sospensione temporanea dell'allontanamento (Tolleranza)»], paragrafo 2, prima frase

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Con il suo ricorso il ricorrente, la cui domanda di asilo è stata integralmente respinta dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l'«Ufficio federale»), chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o, in subordine, l'accertamento dell'esistenza di un divieto nazionale di allontanamento.
- 2 Il ricorrente, nato nel 1996, è un palestinese apolide. Il 12 agosto 2020 gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato in Grecia. Egli ha un permesso di soggiorno greco come rifugiato valido fino all'11 agosto 2023. Non può ritornare in Grecia perché in tale Stato, in base a un accertamento interno dell'Ufficio federale, sarebbe esposto a un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta.
- 3 Con decisione del 30 novembre 2022, l'Ufficio federale non ha riconosciuto lo status di rifugiato, ha respinto la domanda di asilo, non ha concesso lo status di protezione sussidiaria e ha constatato l'assenza di motivi ostativi al suo allontanamento ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 5 e 7, prima frase, dell'AufenthG. Il medesimo ufficio ha invitato il ricorrente a lasciare la Repubblica federale di Germania entro un termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione, fermo restando che il termine per la partenza volontaria scade, in caso di proposizione di un ricorso, 30 giorni dopo la conclusione definitiva della procedura di asilo. Esso ha minacciato il ricorrente che, se quest'ultimo non avesse rispettato il termine per la partenza volontaria, sarebbe stato disposto il suo allontanamento verso i territori autonomi palestinesi, la Striscia di Gaza o un altro Stato in cui gli sia consentito l'ingresso o che sia soggetto all'obbligo di riammetterlo.
- 4 Con ricorso proposto il 22 dicembre 2022 avverso tale decisione, il ricorrente chiede che sia imposto alla resistente l'obbligo di riconoscergli lo status di rifugiato, in quanto la resistente sarebbe vincolata dallo status di rifugiato già concesso in Grecia. In subordine, lo stesso chiede che sia imposto alla resistente l'obbligo di concedergli lo status di protezione sussidiaria o, in subordine, che sia accertata l'esistenza di un divieto nazionale di allontanamento ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 5 e 7, prima frase, dell'AufenthG.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 5 L'esito della controversia dinanzi al giudice del rinvio dipende dalla risposta alle questioni pregiudiziali.

#### ***Prima questione pregiudiziale***

- 6 La prima questione verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 604/2013, dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, e

dell'articolo 13 della direttiva 2011/95, nonché dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2013/32. Il giudice del rinvio rileva che tale questione è già oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte (causa C-753/22). Per giustificare la prima questione, il giudice del rinvio fa integralmente riferimento, nelle sue considerazioni in merito alla stessa, alla motivazione dell'ordinanza di rinvio del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) nella causa C-753/22.

***Questioni pregiudiziali dalla seconda alla quinta***

- 7 Con le questioni dalla seconda alla quinta, il giudice del rinvio chiede ulteriori chiarimenti sulla decisione di rimpatrio nell'ipotesi in cui la Corte risponda alla prima questione dichiarando che lo Stato membro non è vincolato dallo status di rifugiato già riconosciuto in un altro Stato membro e che lo Stato membro sottopone a un esame dall'esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata.
- 8 Secondo la decisione dell'Ufficio federale, non solo il ricorrente non ha diritto alla concessione dello status di rifugiato, ma non ha neppure diritto all'attribuzione dello status di beneficiario del diritto di asilo, al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o alla constatazione dell'esistenza di un divieto nazionale di allontanamento.
- 9 Il ricorrente non ha altresì diritto al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria poiché, in base a quanto dallo stesso dedotto dinanzi all'Ufficio federale, egli non è esposto al rischio di subire condanna a morte o all'esecuzione, né al rischio di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Il ricorrente non rischia neppure una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
- 10 Il ricorrente non ha neppure diritto alla constatazione dell'esistenza di un divieto di allontanamento ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5 o paragrafo 7, prima frase, dell'AufenthG per motivi umanitari. Il giudice del rinvio ritiene che, nonostante le condizioni di vita nella Striscia di Gaza siano generalmente precarie, in caso di rimpatrio il ricorrente possa ottenere il minimo vitale.
- 11 Poiché il ricorrente non ha quindi diritto allo status di protezione e non è neppure in possesso di un altro titolo di soggiorno, ai sensi dell'articolo 34 dell'AsylG, in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, prima frase, dell'AufenthG deve essere emesso un ordine di lasciare il territorio con la fissazione di un termine ragionevole. Ciò corrisponde a una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115.
- 12 Tuttavia, l'Ufficio federale non ha chiesto al ricorrente di recarsi immediatamente in Grecia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, seconda frase, dell'AufenthG, che mira a dare attuazione all'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva

2008/115. Per quanto riguarda la legittimità dell'ordine di lasciare il territorio per raggiungere il paese di origine del ricorrente, si pone dunque la questione se fosse stata necessaria una preventiva richiesta di allontanamento del ricorrente verso la Grecia.

- 13 Nel contesto di tale decisione di rimpatrio da adottare in forza del diritto nazionale, si pongono le questioni dalla seconda alla quinta relative alla compatibilità di una decisione di rimpatrio verso il paese di origine del ricorrente con le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, e dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché con il principio di «non refoulement».

*Seconda questione*

- 14 Con la seconda questione si chiede se, prima dell'adozione della decisione di rimpatrio, al richiedente debba essere imposto l'obbligo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, di recarsi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato o se tale prescrizione possa essere omessa qualora, come nel caso di specie, nello Stato membro che gli ha riconosciuto tale status sussistano circostanze che esporrebbero il richiedente al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta.
- 15 L'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115 prevede che non sia adottata alcuna decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare che è in possesso di un permesso di soggiorno valido in un altro Stato membro. In tal caso, si dovrebbe in primo luogo chiedere al cittadino di paese terzo di ritornare immediatamente nello Stato membro in cui gode di un diritto di soggiorno. Solo se la persona interessata non osserva tale prescrizione o se si configura un rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, dev'essere adottata una decisione di rimpatrio [v. punto 5.4 della raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio].
- 16 Secondo il giudice del rinvio, l'immediata partenza del cittadino di un paese terzo imposta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale (articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, seconda alternativa, della direttiva 2008/115/CE) è l'unica eccezione prevista da tale direttiva all'obbligo del cittadino di un paese terzo, imposto dall'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli riconosce lo status di rifugiato.
- 17 Nell'ipotesi di cui trattasi nel caso di specie, si pone tuttavia la questione se non debba ancora configurarsi un'ulteriore eccezione all'imposizione dell'obbligo di recarsi nell'altro Stato membro. Infatti, in un caso come quello di specie, in cui non può essere adottata alcuna decisione conformemente all'articolo 33, paragrafo

2, lettera a), della direttiva 2013/32 in quanto lo impediscono le circostanze esistenti nello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato, in cui il richiedente sarebbe esposto al rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta, sarebbe contraddittorio chiedere prima al richiedente di recarsi proprio in tale Stato membro [sul criterio da applicare per stabilire se sussistano circostanze che esporrebbero il richiedente a trattamenti inumani o degradanti, v., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219)].

- 18 La conclusione sarebbe diversa se nell'analisi si dovessero includere non solo, in modo isolato, le circostanze esistenti nello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato (nel caso di specie, la Grecia), ma anche il fatto che il richiedente non abbia ottenuto lo status di protezione dopo l'esame dall'esito aperto effettuato dallo Stato membro (nella fattispecie, la Germania). Infatti, se lo Stato membro non è vincolato dal riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell'altro Stato membro (il che costituisce l'oggetto della prima questione) e, nell'ambito di un proprio esame della domanda di asilo del richiedente, giunge alla conclusione che non esiste alcun motivo per il quale lo stesso non possa ritornare nel suo paese di origine, il richiedente potrebbe avere la possibilità di scegliere se intende ritornare nell'altro Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato o nel suo paese di origine.

*Terza questione*

- 19 Qualora si risponda alla seconda questione dichiarando che il richiedente deve, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, si pone la questione se sia possibile adottare la prescrizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115 e la decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, in un'unica decisione amministrativa o se esse debbano avere luogo in momenti distinti (terza questione).
- 20 Tale questione merita un chiarimento in quanto, secondo il giudice del rinvio, dall'articolo 50, paragrafo 3, seconda frase, dell'AufenthG, che mira a dare attuazione all'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115 nel diritto nazionale, non emerge chiaramente se sia necessaria una separazione temporale tra la richiesta di recarsi nell'altro Stato membro e l'ordine di lasciare il territorio verso il paese di origine del richiedente.
- 21 Depongono nel senso che le decisioni in questione debbano essere adottate in momenti distinti le indicazioni di cui al punto 5.4 della raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio.

*Quarta questione*

- 22 Qualora si risponda alla seconda questione dichiarando che il richiedente non deve, in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115, recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato, si pone la questione se possa essere adottata una decisione di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, verso il paese di origine del richiedente o se il principio di «non refoulement» (articoli 18, 19, paragrafo 2, della Carta, articolo 5 della direttiva 2008/115, articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95) lo impedisca, in quanto un altro Stato ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato (quarta questione).
- 23 Poiché tale questione si pone solo se si risponde alla prima questione dichiarando che la decisione con la quale l'altro Stato membro riconosce lo status di rifugiato non produce alcun effetto vincolante, siffatta decisione dell'altro Stato membro avrebbe tuttavia, a tale riguardo, almeno un «effetto vincolante limitato» qualora si rispondesse alla quarta questione stabilendo che il principio di «non refoulement» osta a una decisione di rimpatrio.
- 24 In un caso come quello di specie, in cui lo Stato membro, nell'ambito del suo esame, giunge alla conclusione che al richiedente non può essere riconosciuto uno status di protezione, ma che tale Stato membro non può adottare una decisione di rimpatrio a causa del principio di «non refoulement», il richiedente non potrebbe ritornare in tale altro Stato membro a causa delle circostanze ivi esistenti e non potrebbe neppure ottenere un titolo di soggiorno nello Stato membro in cui si trova al momento. Tuttavia, in base al diritto nazionale, egli potrebbe ottenere una cosiddetta «tolleranza» (articolo 60a, paragrafo 2, prima frase, dell'AufenthG), ossia una sospensione dell'allontanamento.
- 25 Tollerare l'esistenza di un siffatto «status intermedio» di cittadini di paesi terzi che si trovano sul territorio di uno Stato membro senza alcun diritto o permesso di soggiorno, ma nei confronti dei quali non può essere emessa alcuna valida decisione di rimpatrio, sarebbe contrario tanto allo scopo della direttiva 2008/115 quanto alla formulazione dell'articolo 6 di tale direttiva [v. sentenza della Corte del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, (C-546/19, EU:C:2021:432, punto 57)].
- 26 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, gli Stati membri sono tenuti ad adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, a meno che il diritto dell'Unione non preveda espressamente una deroga. Gli Stati membri non sono autorizzati a tollerare de facto la presenza di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare senza avviare una procedura di rimpatrio o concedere un diritto di soggiorno. La direttiva 2008/115 non può essere interpretata nel senso che essa esige che uno Stato membro accordi un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è

irregolare, allorché tale cittadino non può essere oggetto né di una decisione di rimpatrio né di un provvedimento di allontanamento. Riguardo, in particolare, all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, tale disposizione si limita a consentire agli Stati membri di concedere, sulla base del loro diritto nazionale e non del diritto dell'Unione, un diritto di soggiorno, per motivi caritatevoli o umanitari, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare [v. sentenza della Corte del 22 novembre 2022, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico)* (C-69/21, EU:C:2022:913, punti 85 e seg.)].

#### *Quinta questione*

- 27 In tale contesto si colloca la quinta questione: qualora si risponda alla quarta questione dichiarando che il principio di «non refoulement» osta a una decisione di rimpatrio verso il paese di origine del richiedente, si pone la questione se ciò debba essere esaminato già al momento dell'adozione della decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, con la conseguenza che non può essere adottata alcuna decisione di rimpatrio, o se debba essere obbligatoriamente adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva e l'allontanamento debba essere quindi rinviato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della stessa.
- 28 Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte al riguardo è contraddittoria.
- 29 Da un lato, la Corte ha dichiarato che, qualora vi siano seri e comprovati motivi per ritenere che un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare, possa essere esposto, in caso di rimpatrio in un paese terzo, a un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta, detto cittadino non può essere oggetto di una decisione di rimpatrio fintanto che persista tale rischio [v. sentenza della Corte del 22 novembre 2022, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico)* (C-69/21, EU:C:2022:913, punto 58); in tal senso anche sentenza del 24 febbraio 2021, *M. e a. (Trasferimento verso uno Stato membro)* (C-673/19, EU:C:2021:127, punti 42 e 45), nonché ordinanza del 15 febbraio 2023, *GS* (C-484/22, EU:C:2023:122, punto 28)].
- 30 Dall'altro lato, la Corte ha dichiarato che sarebbe contrario tanto allo scopo della direttiva 2008/115 quanto alla formulazione dell'articolo 6 di tale direttiva tollerare l'esistenza di uno «status intermedio» di cittadini di paesi terzi che si trovano sul territorio di uno Stato membro senza alcun diritto o permesso di soggiorno e, se del caso, sono soggetti a un divieto d'ingresso, ma nei confronti dei quali non sussiste alcuna valida decisione di rimpatrio. Le medesime considerazioni valgono anche per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sul territorio di uno Stato membro è irregolare e che non possono essere allontanati,

poiché lo impedisce il principio di non respingimento. Secondo tale decisione, dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 risulta che tale circostanza non giustifica la mancata adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi in tale situazione, ma solo il rinvio del suo allontanamento, in esecuzione di tale decisione (v. sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, C-546/19, EU:C:2021:432, punti da 57 a 59).

- 31 Depone a favore di quest'ultima decisione il fatto che né dalla formulazione né dalla posizione sistematica dell'articolo 5 della direttiva 2008/115 si evince che sia possibile prendere in considerazione il principio di «non refoulement» solo nell'ambito della decisione di rimpatrio. Lo stesso articolo 5 si limita ad imporre agli Stati membri di rispettare il principio di «non refoulement» nell'applicazione della direttiva. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Tuttavia, il rispetto di tale principio può essere garantito non solo con la mancata adozione di una decisione di rimpatrio da parte dello Stato membro, ma anche mediante il rinvio dell'esecuzione della decisione di rimpatrio.
- 32 La possibilità di rinviare l'allontanamento prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 riguarda anche situazioni non meramente temporanee. Né la formulazione, né l'economia, né la genesi di tale direttiva indicano una limitazione a divieti temporanei di allontanamento. Benché l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 preveda che gli Stati membri possano rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, e in particolare delle circostanze indicate nel paragrafo 2, lettere a) e b), nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 non si configura una limitazione temporale a un «congruo periodo».

### **Richiesta di trattamento con procedimento accelerato**

- 33 Il giudice del rinvio è consapevole del fatto che non sono soddisfatte le condizioni affinché la causa sia trattata con un procedimento accelerato conformemente all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Tuttavia, tenuto conto del numero elevato di rifugiati residenti in Germania che hanno presentato una nuova domanda di asilo in tale Stato membro, benché in precedenza fosse stata loro concessa la protezione internazionale in un altro Stato membro, e che non possono ritornare in tale altro Stato membro, appare opportuno un chiarimento in tempi rapidi. Il giudice del rinvio chiede quindi che la causa sia trattata con un procedimento accelerato.